

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 2015, N. 84.**

**RELAZIONE**

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame ha lo scopo di dare attuazione ai commi da 374 a 383 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"). Il comma 374 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, con l'obiettivo di «incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale», ha previsto il potenziamento del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione (di seguito *breviter* DDSC), attraverso l'istituzione – a partire dal 1° febbraio 2024 – di un'apposita struttura di livello dirigenziale generale e di un ufficio di livello dirigenziale non generale «per la gestione infrastrutturale». Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è stata aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

La legge n. 213 del 2023 ha inoltre previsto nuove competenze in capo al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sia conseguenti all'attribuzione delle attività amministrative connesse al sistema della giustizia riparativa previsto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"), sia all'accresciuta necessità della giustizia minorile manifestatasi negli ultimi anni. A tal fine, il comma 378 dell'articolo 1 ha modificato le attribuzioni del Ministero della giustizia, come definite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo". La previgente formulazione dell'articolo 16, comma 3, lettera d), che prevedeva: «d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi» è stata sostituita come segue: «d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi». La legge di bilancio interviene quindi in rafforzamento della capacità dell'Amministrazione, prevedendo sia facoltà assunzionali nei limiti delle vigenti dotazioni organiche sia, per quanto in questa sede rileva, l'aumento della dotazione organica relativa ai dirigenti (di livello generale e non generale) e ai funzionari.

In particolare, l'articolo 1, comma 379, della legge prevede l'istituzione di una nuova struttura di livello dirigenziale generale e di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stata aumentata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale. È stata contestualmente



accresciuta di 54 unità di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali (articolo 1, comma 380).

Le norme innanzi citate derivano anche dalla necessità di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV- Capo V- del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che si occupano, in particolare, dei servizi della giustizia riparativa e delle attività che le strutture di riferimento, quali la Conferenza nazionale e le Conferenze locali per la giustizia riparativa sono chiamate a svolgere per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, il monitoraggio dei medesimi servizi e la programmazione delle risorse da destinare al settore interessato. Al fine di coordinare le funzioni e i compiti espletati dalle sopracitate Conferenze e supportare le loro attività tecniche e organizzative che consentano di realizzare una stabile rete di collegamento tra le stesse e gli enti locali cui affidare la gestione dei Centri per la giustizia riparativa secondo i criteri definiti dal decreto legislativo n. 150 del 2022, la legge ha voluto assegnare tali funzioni a una struttura di livello dirigenziale generale, dotata di adeguate risorse strumentali ed umane.

In linea con le novità normative introdotte dalla legge n. 213 del 2023, lo schema propone le necessarie modifiche al d.P.C.m. 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”. Il regolamento di modifica è adottato con d.P.C.m., in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, commi 4-bis e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che dispone che i regolamenti che regolano l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), in virtù del disposto dei commi 375 e 381 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che stabiliscono che entro il 30 giugno 2024 il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Il presente schema apporta modifiche alle tabelle allegate al d.P.C.m. n. 84 del 2015 esclusivamente in conseguenza delle disposizioni contenute ai commi 374, 376, 379, 380 e 382 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Il completo aggiornamento delle tabelle necessita infatti di un intervento di più ampio respiro, che tenga conto anche dell’ampliamento del numero di dirigenti e funzionari attuato con altri strumenti (decreto del Ministro della giustizia 12 aprile 2023, che ha rimodulato la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in precedenza determinata con DPCM 22 giugno 2022, n. 102, mediante l’incremento di personale dell’area dei funzionari, già area terza, di 57 unità, tramite contestuale decremento del personale dell’area degli operatori, già area prima, di 73 unità, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001; articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”; Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 e in particolare articolo 13, “Classificazione” del personale). Le modifiche conseguenti a tali ultimi interventi dovranno essere necessariamente effettuate con decreto del Presidente della Repubblica in virtù del disposto dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (essendo tra l’altro decorso il termine del 30 ottobre 2023, previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, cui rinvia l’articolo 13-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, per l’adozione delle modifiche ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri con d.P.C.m.).

Per assicurare gli obiettivi della legge n. 213 del 2023, **l’articolo 1** dello schema di d.P.C.m. prevede la novella di talune disposizioni del d.P.C.m. n. 84 del 2015 e l’integrale sostituzione dei suoi articoli *5-bis* e *7*.



Più in dettaglio, **il comma 1, lettera a)**, al fine di evidenziare la centralità dell'endiadi "innovazione" e "tecnologia" nella nuova struttura, in linea con le finalità previste dal comma 374 della legge n. 213 del 2023 e con le funzioni attribuite alle Direzioni generali del Dipartimento stesso, prevede che il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione (DDSC) venga rinominato "Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia" (DIT).

Con la **lettera b) del comma 1**, in attuazione della legge in parola, viene integralmente sostituito l'articolo 5-*bis* del d.P.C.m. n. 84 del 2015 e istituito un quarto ufficio dirigenziale generale all'interno del Dipartimento. Attualmente, infatti, l'organizzazione del DDSC prevede tre uffici dirigenziali generali, con le competenze indicate dall'articolo 5-*bis* del d.P.C.m..

Storicamente la cura dei servizi informatici nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, con il d.P.R. 28 ottobre 1994, n. 748 (Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) venne affidata non ad una direzione generale ma ad un ufficio, posto tra quelli di diretta collaborazione del Ministro, chiamato U.R.S.I.A. (Ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati), al cui vertice venne posto un direttore generale.

Successivamente, con l'articolo 6 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 (recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia), in luogo dell'U.R.S.I.A., venne istituita la attuale Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), che era collocata, con una particolare autonomia funzionale, all'interno del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi (il DOG, istituito a sua volta dall'articolo 5 del d.P.R. n. 55 del 2001).

Solo con la costituzione, per effetto del d.P.C.m. 22 aprile 2022, n. 54, del nuovo dipartimento denominato Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione (DDSC), la DGSIA, unitamente a DGSTAT, è stata scorporata dal DOG e inserita nel neonato dipartimento, mantenendo tutte le competenze in materia informatica già attribuitele in passato.

La creazione all'interno del DDSC (ora DIT) di una nuova direzione generale impone di procedere ad una riorganizzazione degli uffici dirigenziali destinati ad occuparsi della digitalizzazione della giustizia, prevedendo una divisione netta di compiti tra una direzione generale che si occuperà di "applicativi informatici" e una con il compito di gestire le infrastrutture e l'assistenza agli utenti del sistema giustizia, secondo un riparto già ampiamente collaudato presso altre amministrazioni dello Stato.

La previsione, poi, di due distinte direzioni generali competenti in materia di transizione digitale e la presenza di un dipartimento che ha come suo scopo precipuo esattamente la digitalizzazione della giustizia, impongono di affidare direttamente al vertice della struttura ministeriale il ruolo di responsabile per la transizione digitale, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale: il CAD), trattandosi di incarico proprio dell'organo apicale (sia esso un dipartimento ovvero una direzione generale) che si occupa della detta materia, in quanto dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali (come previsto dalla circolare n. 3 del 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione). La norma precisa, tuttavia, che le suddette funzioni possono essere delegate a un direttore generale, purché anch'egli dotato delle medesime competenze.

Alla Direzione generale per i servizi applicativi (DGAPP) sono attribuiti i seguenti compiti: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti alla digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti, amministrativi e giudiziari, dell'amministrazione della giustizia; determinazione del fabbisogno di servizi applicativi per tutte le articolazioni del Ministero; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità degli applicativi di tutte le articolazioni del Ministero; acquisizione di beni e servizi informatici riguardanti le componenti applicative per la digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti dell'amministrazione della giustizia; pareri di



congruità tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi e servizi applicativi per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agazia per l'Italia digitale.

Alla Direzione generale per le infrastrutture digitali e l'assistenza all'utenza (DGINFRA) sono attribuiti i seguenti compiti: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti all'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali; progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia di tutte le articolazioni del Ministero; interconnessione con i sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; definizione di servizi innovativi e attuazione di un efficace piano di sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; individuazione delle esigenze informatiche degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; gestione del servizio di assistenza sistemistica e dei servizi rivolti all'utenza; acquisizione dei beni strumentali informatici degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti l'infrastruttura relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione della giustizia; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi infrastrutturali per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agazia per l'Italia digitale.

La Direzione generale per l'analisi statistica e organizzativa (DGSTAT) - accanto ai tradizionali compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, di produzione e diffusione della statistica ufficiale in tutte le materie connesse alle funzioni di tutte le articolazioni del Ministero e degli uffici giudiziari, nonché di elaborazione statistica dei dati, attività di studio e analisi per il necessario supporto ai processi decisionali in ambito normativo e organizzativo e per le esigenze del PNRR - oggi diviene responsabile dei processi di produzione statistica ivi compresa la definizione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi e delle procedure di raccolta dei dati finalizzati alla alimentazione delle banche dati ufficiali ministeriali; progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di supporto statistico a tutte le articolazioni del Ministero e degli uffici giudiziari.

La Direzione generale per le politiche di coesione (DGCOE) mantiene invece del tutto immutate le pregresse competenze già delineate dal d.P.C.m. n. 54 del 2022.

La **lettera c) del comma 1 dell'articolo 1** dello schema di decreto sostituisce l'articolo 7 del d.P.C.m. n. 84 del 2015. Il comma 1 del suddetto articolo 7 attribuisce al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla legge n. 213 del 2023. Il riferimento nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 ai compiti inerenti all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova degli adulti diventa implicito, proprio alla luce della modifica della lettera d) del comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo, che nella formulazione vigente li ricomprende espressamente.

Si è tenuto nel debito conto tanto della già citata modifica apportata all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, quanto della prossima costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Sotto il primo profilo, è, infatti, intervenuta la compiuta definizione delle competenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, cui sono stabilmente attribuite le funzioni relative all'esecuzione penale esterna. Al momento dell'emanazione del d.P.C.m. n. 84 del 2015, il passaggio delle competenze relative all'esecuzione penale esterna dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al neoistituito Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è avvenuto a quadro legislativo immutato. Ciò determinò la previsione di un raccordo "rafforzato" tra i due dipartimenti. La novella legislativa intervenuta assorbe tale esigenza, ferma restando la collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che si conferma nella forma di ordinaria interlocuzione tra la Direzione generale detenuti e trattamento e la rinnovata Direzione generale per la giustizia di comunità, a garanzia dell'uniformità di indirizzo e dell'omogeneità



organizzativa. Sotto il secondo profilo, la progressiva previsione relativa a “attività inerenti alla nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni” è riassorbita alla luce della prossima costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ferme le competenze in materia di magistratura onoraria del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, tale attività si riduce attualmente alla predisposizione materiale dei decreti ministeriali di nomina e decadenza dei componenti privati presso i tribunali per i minorenni, in recepimento delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura. Come tale, la stessa non appare meritevole di una specifica disciplina nel regolamento di organizzazione, pur continuando ad essere esercitata dal DGMC.

Il comma 2 dell’articolo 7 individua le competenze delle Direzioni generali del Dipartimento.

Il d.P.C.m. 15 giugno 2015, n. 84, sul quale incide la modifica normativa che si intende apportare con il presente schema di d.P.C.m., ha previsto la convergenza in un’unica Direzione generale - l’attuale Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - delle competenze di tre soppresse strutture di livello dirigenziale generale, preposte rispettivamente al personale, ai beni e ai servizi e al coordinamento dei servizi minorili. La quasi totalità delle ampie competenze della preesistente Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, articolata in tre uffici dirigenziali non generali, furono con tale riforma attribuite a un unico ufficio dirigenziale non generale, posto nella nuova Direzione generale. La compressione di tutte le competenze direttamente correlate all’utenza della giustizia minorile in un solo ufficio ha inevitabilmente comportato un indebolimento delle funzioni e delle relative attività dell’Amministrazione centrale inerenti al coordinamento dei Centri per la giustizia minorile e dei servizi minorili e alle relazioni con le regioni e le altre amministrazioni centrali dello Stato.

Alla luce delle considerazioni esposte, l’assetto che si propone prevede l’istituzione di tre direzioni generali, in luogo delle due attualmente esistenti:

- a) la Direzione generale del personale e delle risorse avente competenza per le attività di gestione delle risorse umane, dei mobili, immobili e strumentali, in continuità con l’attuale Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
- b) la Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, che assume i compiti propri della giustizia minorile, fino ad oggi riuniti nella Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, nonché lo svolgimento di compiti amministrativi previsti del capo V “*servizi per la giustizia riparativa*” del titolo IV del decreto legislativo n. 150 del 2022;
- c) la Direzione generale per la giustizia di comunità che assume i compiti connessi all’esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022, nonché al previsto incremento del ricorso alla messa alla prova, mantenendo le attribuzioni storiche relative all’esecuzione penale esterna, ovvero i compiti connessi all’attuazione delle misure alternative e di comunità.

Alla lettera a) del comma 2 sono quindi definite le competenze della nuova Direzione generale del personale e delle risorse, cui afferiscono le attività di gestione e programmazione delle risorse umane e strumentali, in precedenza affidate alla Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Nella declinazione delle competenze si è curata in modo particolare la revisione terminologica. Sono state, pertanto, espunte formule ripetitive, mentre si è scelto di articolare ulteriormente le competenze relative alla gestione delle risorse strumentali. Si segnala, in particolare, che la competenza relativa all’assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l’esecuzione penale esterna, attualmente prevista tra quelle della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7, è stata assorbita dal più generale riferimento all’“assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale”, che ricomprende il personale di qualsiasi qualifica. Tale funzione rimane attribuita alla Direzione generale del personale e delle risorse. Al contrario, l’organizzazione dei servizi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile è stata trasferita tra le competenze della Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, con la più esatta formulazione di “emanazione delle direttive tecniche per l’intervento dei servizi minorili”.



Alla lettera b) sono definite le competenze della Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa che assume i compiti propri della giustizia minorile, finora riuniti nella Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. La nuova Direzione generale assorbe quindi alcune attribuzioni oggi in capo alla Direzione generale personale, risorse e attuazione dei provvedimenti e alla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e per la messa alla prova (che assume la denominazione di Direzione generale per la giustizia di comunità). Alla medesima Direzione corrisponde un'articolazione di uffici, a livello centrale e territoriale, per lo sviluppo ed il potenziamento dei rapporti e collegamenti con i Centri per la giustizia riparativa, gli enti locali e del terzo settore.

Al contempo, alla nuova Direzione generale è affidata l'esigenza di elevare l'offerta trattamentale nel delicato universo della giustizia minorile, che ha visto, al termine del periodo pandemico, un immediato incremento degli ingressi e delle presenze nei servizi residenziali, oltre all'emergere di una rinnovata complessità nel fenomeno delle devianze giovanili, connotata da eventi critici di rilievo e maggiore difficoltà gestionale anche intramuraria, su cui si richiedono interventi prioritari. Le devianze giovanili si manifestano sempre più come correlate alla poli-assunzione di sostanze stupefacenti e psico-attive<sup>1</sup>. Quelli sopra delineati sono tutti elementi che inevitabilmente si abbattano sul contesto minorile ed in particolare sul comparto detentivo.

A questa Direzione generale si è ritenuto di attribuire anche i compiti amministrativi previsti del capo V "servizi per la giustizia riparativa" del titolo IV del decreto legislativo n. 150/2022 e, precisamente le attività prodromiche, strumentali e conseguenti a tali compiti:

- coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitato a mezzo delle funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati; convocazione annuale della Conferenza nazionale, presieduta dal Ministro o da un suo delegato; espletamento dei lavori della medesima in videoconferenza; redazione della relazione periodica sullo stato della giustizia riparativa in Italia; nomina degli esperti, con incarico di durata biennale (art. 61);
- convocazione, con cadenza annuale, delle Conferenze locali, istituite presso ciascun distretto di Corte d'Appello; espletamento dei lavori delle medesime in videoconferenza (art. 63);
- vigilanza del Ministro (anche ai fini delle determinazioni da assumere circa il riparto successivo dei fondi di cui all'art. 67, comma 1) sulle Conferenze locali, tenute a presentare annualmente una relazione sullo stato delle attività (art. 66);
- trasferimenti finanziari agli enti locali (art. 67).

La nuova direzione generale assicura, inoltre, supporto al Ministro per il coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l'autorità giudiziaria.

Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, riorganizzato con la nuova direzione generale, competerà, altresì, la tenuta, per la fase successiva alla prima applicazione, dell'elenco dei mediatori esperti abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa, istituito, in prima applicazione, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, secondo le previsioni del DM 9 giugno 2023<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Spesso i giovani ristretti o collocati nel comparto comunitario presentano gravi problematiche comportamentali, di disagio psicologico o di scompenso psichiatrico, e ciò anche in assenza di una diagnosi clinica. Discorso a parte merita il fenomeno MSNA (minori stranieri non accompagnati), che refluisce, nella sua proiezione deviante ovvero quando un minore si rende autore di un reato, in una cospicua presenza di giovani stranieri negli IPM. Il fenomeno dei MSNA segna le gravi difficoltà se non l'assenza di un progetto di integrazione socio-culturale che si alimenti della introiezione delle regole della convivenza pacifica.

<sup>2</sup> Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività.



Il riassetto organizzativo che si propone restituisce centralità alla “giustizia minorile”, mandato fondativo del Dipartimento, svincolandone la cura e l’attuazione dalle complesse procedure di gestione del personale e delle risorse, che a loro volta trovano specifica attenzione nella Direzione generale del personale e delle risorse. La connessione tra “giustizia minorile” e “giustizia riparativa”, aggregate in un’unica Direzione generale, rinvia la sua *ratio* nella compatibilità funzionale delle materie e nella stessa genesi teorica e pratica della giustizia riparativa, nata e sviluppatasi nell’ambito del diritto minorile. Anche in questo caso, nella declinazione delle competenze si è curata in modo particolare la revisione terminologica attraverso l’espunzione di formule ripetitive e si è scelto di articolare con maggior definizione le competenze in materia di emanazione di direttive, verifica e valutazione. In particolare, poi, vengono valorizzate quelle competenze della rinnovata Direzione generale che sono strumentali al raggiungimento delle finalità proprie del sistema penale minorile, basato sul bilanciamento tra l’interesse dello Stato alla realizzazione della pretesa punitiva e l’evoluzione positiva della personalità del minore, che caratterizza la fase esecutiva della pena inflitta. Tali fondamenti dell’esecuzione della pena a carico dei minori devono essere ricercati nel d.P.R. n. 448 del 1988, nel decreto legislativo n. 272 del 1989, nella riforma dell’ordinamento penitenziario minorile di cui al decreto legislativo n. 121 del 2018 e, primo fra tutti, nel regio decreto n. 1404 del 1934 relativo all’ “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”. Poiché la legge affida ai servizi minorili del Ministero della giustizia unicamente compiti in materia penale, mentre l’esecuzione dei provvedimenti civili del giudice minorile è affidata ai servizi sociali degli enti locali, si è ritenuto necessario precisare che la competenza della Direzione generale attiene all’esecuzione dei provvedimenti *penali* dell’autorità giudiziaria minorile.

Alla lettera c) sono rinnovate le competenze in tema di pene non detentive con l’istituzione di una nuova Direzione generale per la giustizia di comunità. La scelta di rinnovare la denominazione della Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, con quella di Direzione generale per la giustizia di comunità nasce dall’esigenza di omogeneizzare tale denominazione con l’intitolatura del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ritenuta quella più adeguata a descrivere le funzioni specifiche del Dipartimento, già nel 2015. La nuova terminologia aderisce al modello adottato dal comitato dei ministri del Consiglio di Europa, con la Raccomandazione R (92) 16, con la quale gli Stati componenti convennero di indicare con l’espressione “*community sanctions and measures*” tutte le sanzioni e misure alternative alla detenzione in carcere. Ci si riferiva, in quel momento storico per l’Italia, quasi unicamente alle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario a favore dei soggetti condannati adulti (la Raccomandazione non si occupava delle misure penali nei confronti dei minorenni), le quali nel tempo hanno visto accrescere sia il numero di soggetti condannati ammissivi<sup>3</sup>, sia la loro stessa tipologia, attraverso la previsione della messa alla prova (legge 28 aprile 2014, n. 67) e delle pene sostitutive (decreto legislativo n. 150 del 2022). D’altra parte, l’articolato che si è proposto nel nuovo regolamento in relazione alle funzioni della Direzione generale per la giustizia di comunità richiama le attribuzioni previste dall’articolo 72 dell’Ordinamento penitenziario<sup>4</sup>, che alla lettera f) espressamente pone in capo agli uffici di

---

<sup>3</sup> Sono 89.553 i soggetti in carico per misure, alla data del 30 aprile 2024.

<sup>4</sup> Art. 72 OP: Uffici locali di esecuzione penale esterna

1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

a) svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

b) svolgono le indagini socio-familiari e l’attività di osservazione del comportamento per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

c) propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d) controllano l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all’autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;



esecuzione penale esterna<sup>5</sup> “ogni altra attività prescritta dalla legge o dal regolamento”. Anche con la nuova denominazione, la Direzione generale per la giustizia di comunità conserva i compiti connessi all’esecuzione penale esterna e alla messa alla prova ed assume quelli relativi all’esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Viene specificato che le competono: analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l’intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell’articolo 72 della legge 25 luglio 1975 n. 354; ricognizione e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l’esecuzione delle pene sostitutive e della messa alla prova, attività di studio e di ricerca. L’assetto così delineato da un lato amplia le odierne attività della cessanda Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova e dall’altro mira attraverso gli espliciti poteri di direttiva tecnica e verifica a garantire sul territorio dello Stato un servizio per quanto possibile omogeneo. Anche con riferimento a tale Direzione, nella declinazione delle competenze si è curata in modo particolare la revisione terminologica.

Il comma 3 dell’articolo 7 integra le competenze del Capo del Dipartimento contenute all’articolo 3 del d.P.C.m. n. 84 del 2015, prevedendo che quest’ultimo eserciti l’attività ispettiva e tenga i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere.

L’**articolo 2** prevede le modifiche alle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 383 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, disponendo che le tabelle C, D ed F siano sostituite da quelle allegate al presente d.P.C.m. (allegati I, II e III).

L’**articolo 3** contiene le disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 stabilisce che alla individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali dei dipartimenti per l’innovazione tecnologica della giustizia e per la giustizia minorile e di comunità indicate all’articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di d.P.C.m.

Quanto alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia relativi alle nuove direzioni generali del DIT e del DGMG, che sono interessate dal processo di riorganizzazione (in particolare: DGAPP, DGINFRA e DGSTAT), si stabilisce che le stesse dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. È inoltre previsto che rimangono in ogni caso in carica, fino alla effettiva definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali suddetti, gli attuali titolari di incarichi dirigenziali, di prima e di seconda fascia, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività delle strutture fino alla completa definizione delle procedure di conferimento degli incarichi, anche nell’ipotesi in cui queste ultime non dovessero concludersi entro il termine semestrale previsto.

Il comma 3, infine, attribuisce alla competenza del capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica i provvedimenti e le attestazioni che secondo le disposizioni normative, anche regolamentari, vigenti, competono al Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, al Responsabile dei sistemi informativi automatizzati o alla Direzione generale dei sistemi informativi

---

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

<sup>5</sup> In precedenza: Centri di servizio sociale per gli adulti (CSSA).



automatizzati. La disposizione, che demanda l'attività provvedimentale al capo dipartimento, sottraendola alle direzioni generali, persegue il fine di evitare incertezze interpretative in ordine al riparto di competenze tra le neo istituite direzioni generali. Sono esclusi gli atti non provvedimentali, che rimangono di competenza dei direttori generali.

L'**articolo 4**, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Gli **allegati I, II e III** sostituiscono, rispettivamente, le tabelle C), D) ed F) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015.

